

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 42/41/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avviso di accertamento contro il quale viene presentato ricorso fa seguito a questionario inviato al contribuente e ridetermina, in base alle informazioni comunicate, il reddito imponibile del contribuente in € 361.312,44 a fronte di un reddito dichiarato di € 34.315,00 con conseguente maggiore Irpef dovuta per un importo di € 137.981,00 oltre alle relative varie addizionali, ammende ed interessi. Alla base dell'accertamento ci sono indizi di tipo patrimoniale e di tipo gestionale che rideterminano il reddito secondo i valori sopra riportati e che sinteticamente così si riassumono:

Dati patrimoniali:

acquisto di immobile in data 27/4/2005 (Via Spadolini) valore € 810.073

Acquisto di azioni in data 10/3/2006 € 400.000

Cessione di immobile in data 26/5/2006 (via Spadolini) € -830.000

Acquisto motociclo in data 12/10/2006 € 3.950

Acquisto immobile in data 5/11/2008 (Largo Zanusso) € 1.073.936

Totale incrementi € 1.467.159

Dati di tipo gestionale: Presenza di un lavoratore domestico per l'intero anno 2005, possesso di un motociclo di 600 cc, residenza principale di appartamento di mq. 180 situato in Milano, residenza secondaria situata in Bollate di mq. 130 di cui spesa attribuibile 50% , il tutto per un valore di reddito determinato in € 67.880,64.

Il totale complessivi del reddito accertato pari alla sommatoria del gestionale e di quello relativo all'incremento del patrimonio, un quinto dell'accertato, risulta quindi pari per l'anno 2005 ad € 361.312,44.

Contesta l'accertamento dell'Ufficio il contribuente con argomentazioni varie e precise rilevando che:

* Per quanto riguarda il collaboratore familiare il costo orario utilizzato dall'Ufficio è errato in eccesso;

* L'appartamento indicato dall'Ufficio quale residenza principale è in realtà residenza secondaria per 8 mesi mentre l'appartamento indicato dall'Ufficio come residenza secondaria è in realtà residenza principale e va valorizzata con un coefficiente diverso da quello utilizzato dall'Ufficio;

* L'appartamento di Bollate indicato dall'Ufficio al codice RE03, di cui il ricorrente è proprietario per la sola nuda proprietà, è in realtà utilizzato come residenza principale da componenti la famiglia della sorella adottiva che ne sostengono anche le spese che non possono quindi essere imputate al ricorrente.

Le osservazioni precedenti fanno sì che l'indice di reddito relativo ai beni e servizi vari da € 67.880,00, indicato dall'Ufficio, ad € 48.646,00.

Per quanto riguarda poi la quota di risparmio relativa agli incrementi patrimoniali (per un importo di € 1.467.159,00) rileva il ricorrente che l'Ufficio non ha tenuto conto dell'appartamento di proprietà di Via Olmetto 10 ceduto in data 5/10/2001 per un importo di € 619.748,00, che per l'appartamento di via Spadolini è stato sostenuto un mutuo di € 120.000, (come risulta da contratto), e che anteriormente alla data di stipula del rogito è

stato incassato un dividendo utili della società Sanda per € 26.111,00 - oltre ad un finanziamento ottenuto da parte del padre di € 25.000,00. Il tutto fa sì che la differenza col costo dell'appartamento di via Spadolini si riduce ad € 20.000.

In relazione all'acquisto delle quote della società Sanda per € 400.000,00 rileva il ricorrente che si è concretizzata grazie ad un bonifico di € 300.000 da parte del padre del 10/3/2006 per cui la differenza dell'incremento patrimoniale si riduce ad € 100.000,00 -

Infine l'appartamento di Largo Zanuso è stato acquistato e coperto con la vendita dell'appartamento di Via Spadolini e l'accollo di un mutuo di € 200.000,00.

Altri prestiti da parenti risultano comunque presenti al momento del rogito.

Infine il ricorrente fa presente che l'Ufficio, contrariamente a quanto affermato nell'avviso di accertamento, di fatto non ha tenuto conto dei redditi conseguiti dal coniuge del ricorrente pari ad € 10.484,00 che sommati a quelli dichiarati dal ricorrente, € 34.315,00, ammontano ad € 44.799,00 con una differenza di soli € 3.847,00 rispetto a quelli derivanti da redditometro (€ 48.646,00) insufficienti a legittimare un accertamento sintetico.

Si costituisce l'Ufficio rilevando che la posizione fiscale del contribuente è stata costruita sulla base di un questionario e di documentazione prodotta dal contribuente stesso e fa presente che, a norma dell'art 32 c.3 del D.P.R. 600/73, quanto non esibito in risposta al questionario non può più essere preso in considerazione in una fase successiva amministrativa o contenziosa. Dopo aver brevemente riassunto le peculiarità del redditometro fa presente che sentenze della Cassazione hanno stabilito che l'applicazione del "redditometro" dispensa l'amministrazione finanziaria da ogni ulteriore prova dei fatti indici di maggiore capacità contributiva e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. In merito all'eccezione sollevata dalla controparte circa la mancata presa in considerazione della vendita del fabbricato di via Olmetto 10, l'Ufficio rileva che la stessa è avvenuta nel lontano 2001, mentre l'acquisto dell'immobile di via Spadolini è del 2005, per cui l'Ufficio non ne ha tenuto conto e la controparte avrebbe dovuto documentarne la tracciabilità. La parte documenta invece solo l'incasso della vendita. Ripete l'Ufficio che nessuna ulteriore documentazione in merito alla tracciabilità può essere ora addotta in sede di contenzioso. Comunque la vendita non poteva coprire l'acquisto in quanto tra i due negozi esiste una differenza di € 157.125,00 per la quale non esistono giustificazioni soddisfacenti.

Per quanto riguarda l'acquisto di azioni per € 400.000,00 l'Ufficio rileva che gli estratti conto giustificativi del contributo del versamento di € 300.000,00 da parte del padre sono stati prodotti non in risposta al questionario ma in sede di adesione e di ricorso e pertanto non possono essere presi in considerazione.

In ogni modo non sarebbe coperto l'acquisto dell'immobile di Largo Zanuso per € 1.065.296,69 in quanto dalla vendita dell'appartamento di via Spadolini (per € 830.000,00) vanno detratti € 100.000 impiegati per l'acquisto delle azioni Sanda: rimane uno scoperto di cassa di € 135.286,00 - che la parte sostiene coperti dai redditi dei familiari e per i quali bisognerebbe chiarire la fonte di reddito.

In conclusione l'Ufficio, considerando anche i redditi percepiti dal coniuge, chiede la conferma dell'accertamento per un reddito complessivo per l'anno 2005 di € 293.431,80.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione giuridica più rilevante riguarda l'eccezione posta dall'Ufficio circa la non ammissibilità in sede giudiziaria della documentazione che il ricorrente non ha prodotto in fase di risposta al questionario inviato ai sensi dell'art. 32, c.3, del D.P.R. 600/73 e che

l'Ufficio, anche in conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione 13511 del 2008, ritiene non possa più essere presa in considerazione.

Dalla lettura della suddetta sentenza la Commissione rileva che la Cassazione nella fattispecie richiamata ha cassato l'ammissibilità di un documento particolare (registro obbligatorio dei beni ammortizzabili) espressamente richiesto dalla Amministrazione finanziaria e che la parte volutamente non aveva esibito in fase di pre-contenzioso. Nel caso odierno si rileva invece che alla richiesta dell'Amministrazione di fornire notizie circa la disponibilità di beni e servizi indicati nel questionario stesso, emesso ai sensi del D.M. 21/9/99 era allegato l'invito a fornire, genericamente e discrezionalmente, ulteriore documentazione, ai sensi dell'art. 38, c.6 dello stesso D.P.R. 600/73, anche allo scopo di evitare la fase contenziosa.

Ovviamente il tutto lasciato alla discrezionalità del contribuente che a priori non può certo conoscere le specifiche esigenze dell'Amministrazione ai fini giustificativi di eventuali scostamenti reddituale. Né, d'altra parte si può imputare al ricorrente di aver cercato di nascondere della documentazione stante il fatto che dalla mole di quanto allegato, ma anche da quanto rilevato in udienza, tutta la documentazione che viene contestata è stata mostrata e dibattuta in fase di tentativo di definizione pre contenziosa.

Non rilevandosi pertanto la richiesta di uno specifico documento da parte della Amministrazione finanziaria e la sua mancata produzione da parte del contribuente, la Commissione ritiene ammissibile tutta la documentazione allegata dal ricorrente. Ciò anche alla luce di analoga sentenza della Corte di Cassazione n.ro 13289 del 2011 che in materia, non solo conferma l'orientamento della precedente sentenza del 2008 in merito alla ammissibilità dei documenti non specificatamente richiesti, sopra citata, ma pone quanto previsto dal quarto comma dell'art. 32 del D.P.R. 600/73 in diretta correlazione con i principi contenuti nell'art 24 della Costituzione inerente il diritto della difesa e nell'art 53 della Costituzione inerente la capacità contributiva, intravedendo nel caso di limitazioni possibili violazioni costituzionali.

Per quanto riguarda il merito, ed in particolare il reddito determinato dall'Ufficio in relazione al reddito derivante dalla gestione dei beni posseduti, la Commissione accoglie in toto le osservazioni della parte ricorrente rilevando che le stesse sono bene documentate sia per quanto riguarda il costo orario del personale a servizio, sia per quanto riguarda l'utilizzo del fabbricato sito in Bollate da parte della famiglia della sorella, e quindi il conseguente onere di conduzione, oltre al fatto che il ricorrente ne possiede solamente la nuda proprietà. In modo analogo considera corretta l'inclusione nelle disponibilità economiche complessive del ricorrente, da utilizzare per effettuare il raffronto, anche il reddito del coniuge. E' da rilevare inoltre che in sede contenziosa l'Ufficio non ribatte in alcun modo alle osservazioni sollevate dalla parte in merito al reddito determinabile dalle disponibilità di beni e servizi, che pertanto viene ridotto da € 67.880,64 ad € 48.644,00. - Parallelamente i redditi complessivi sui quali può fare affidamento il contribuente e da prendere in considerazione variano da € 34.315,00 ad € 44.799,00. - con una differenza finale di € 3.845,00. -

Per quanto riguarda la quota di reddito derivante da incremento patrimoniale la Commissione ritiene ammissibile l'inclusione nel conteggio del fabbricato di via Olmetto 10 ceduto dal contribuente in data 5 ottobre 2001 al prezzo di € 619.748,00 in quanto ritiene semplicistica la motivazione addotta dall'Ufficio per escluderlo dal computo decrementale del reddito. A parere della Commissione la lontananza temporale tra il momento della sua vendita e quella del successivo acquisto dell'appartamento di via Spadolini, avvenuto in data 12 maggio 2005, cioè dopo circa tre anni e mezzo, non è così distante da non giustificare il collegamento. La parte fa presente e dimostra tramite allegazione

documentale, che il compromesso relativo all'acquisto del fabbricato di Via Spadolini è stato stipulato pochi giorni dopo la data la vendita di quello situato in Via Olmetto, 10 e che l'acquisto è stato fatto sulla carta, non a lavori iniziati o in fase di avanzata costruzione, e ritardi di realizzazione in dette condizioni sono comunque possibili in edilizia e nella costruzione di complessi residenziali. L'importo pertanto viene ammesso in deduzione in conto disinvestimento.

E' vero comunque che per quanto riguarda la tracciabilità delle spese e degli investimenti / disinvestimenti di detta somma non è stata prodotta una documentazione specifica che potesse documentare che in ogni momento in cui veniva effettuata una spesa o un investimento ci fosse la effettiva disponibilità in cassa, ma è da rilevare che lo strumento impiegato, il redditometro, effettua stime di redditi totali ripartibili per anno e per questo motivo concede una tolleranza applicativa fra importi accertati ed importi dichiarati.

Secondo detti principi, come rilevato dall'Ufficio, è carente la copertura per l'acquisto dell'appartamento di via Spadolini per € 37.125,00 (al netto dell'accollo del mutuo) nonché per l'acquisto delle azioni Sanda, (pagate € 400.000,00 e finanziate con l'aiuto del padre per € 300.000,00) per € 100.000,00 per le quali non viene allegata documentazione sufficientemente chiara e probante, oltre ad € 35.296,00. (al lordo di € 100.000,00 non considerate per l'acquisto delle azioni Sanda) su differenza fra vendita e acquisto dei fabbricati di Via Spadolini e Largo Zanuso. La Commissione ritiene che la descrizioni delle motivazioni dei movimenti bancari siano in troppo generiche per poter provare l'inerenza con gli acquisti effettuati, anche perché carenti della fonte di provenienza.

Gli incrementi patrimoniali complessivi risultano pertanto pari ad € 172.421,00 imputabili all'anno 2005 per un quinto e cioè per € 34.484,00 che sommati alla differenza di reddito inerente alla gestione dei beni e servizi posseduti di € 3.845,00 conducono ad una definizione di maggior reddito per l'anno accertato di € 38.329,00 -

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte il ricorso determinando un maggior reddito imponibile per l'anno 2005 di € 38.329,00. Spese di giudizio compensate.